

Direzione centrale salute, integrazione socio
sanitaria, politiche sociali e famiglia
Prot. n. 0003530 / P
Data 18/02/2015
Class

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
tel + 39 0403775551 fax + 39 0403775523	salute@regione.fvg.it salute@certregione.fvg.it I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

AREA POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

TRASMESSA VIA PEC

Agli Enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni

Alle Aziende per l'assistenza sanitaria

Agli Enti gestori dei servizi per le persone disabili

Oggetto: Indicazioni in merito alla applicazione del nuovo ISEE agli interventi regionali in materia di politiche sociali, integrazione sociosanitaria e della famiglia.

Con precedenti note prot. 2015-306-SPS/GEN del 20/01/2015 e prot. n. 21667 del 16/12/2014 la scrivente Area ha fornito alcune indicazioni interpretative riguardanti in particolare la fase transitoria fra le vecchie e le nuove modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Con la presente nota si forniscono ulteriori indicazioni operative esclusivamente per quanto agli interventi di competenza della scrivente Area ai fini dell'applicazione omogenea delle nuove disposizioni, facendo tuttavia presente che alcuni aspetti che verranno affrontati appaiono al momento, in assenza di indicazioni specifiche rilasciate dai competenti organi statali, ancora di incerta interpretazione.

Sarà cura di questa Area provvedere a implementare le interpretazioni fornite o a riformularle alla luce delle indicazioni che verranno rese in futuro.

1. Coordinamento generale della normativa

Nelle more della modifica dei regolamenti e degli altri atti normativi per tener conto dell'avvenuta abrogazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell'applicabilità delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE, il riferimento normativo al D.Lgs. 109/1998 e relativi decreti attuativi, ovunque presente, deve intendersi automaticamente sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2015, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 (che ha approvato la nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU))¹.

¹ Vedasi:

- art. 6, comma 1, del D.P.Reg. 38/2009 per il Fondo di solidarietà regionale;
- art. 2, comma 7, e art. 6, comma 1, lett. a) e art. 12, commi 1 e 3, del D.P.Reg. 347/2007 per la Carta famiglia;
- art. 2, comma 1, lett. c) e art. 5, comma 2, del D.P.Reg. 284/2011 per i contributi per l'abbattimento rette per la frequenza di nidi d'infanzia;
- art. 4, comma 4, del D.P.Reg. 181/2012 per i benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare;
- art. 4, comma 3, del D.P.Reg. 306/2009 per i contributi a sostegno del genitore affidatario nei casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle somme destinate al mantenimento del minore;
- art. 3, comma 3, del D.P.Reg. 360/2005 per i contributi a favore di disabili l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida.

2. Soglie di accesso alle misure e agli interventi

Ovunque presenti, le soglie di accesso stabilite nei regolamenti che prevedono determinati valori di ISEE per poter accedere ai benefici e/o per modularne il *quantum*, restano confermate fino a loro puntuale modifica. L'Area provvederà nei prossimi mesi a monitorare l'andamento degli accessi/uscite per verificare la necessità di proporre variazioni delle soglie esistenti.

3. Tipologie di ISEE e correlazioni con gli interventi regionali

L'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, oltre ad una modalità di calcolo "ordinaria", prevede che il calcolo dell'ISEE differisca a seconda della tipologia di prestazione richiesta, introducendo per ognuna alcune specifiche deroghe.

In particolare sono previste modalità di calcolo specifiche per le seguenti:

- a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Tralasciando le prestazioni per il diritto allo studio universitario che non afferiscono alla competenza della scrivente Area, risulta necessario stabilire quale tipologia di ISEE (e di conseguenza quali modelli della DSU il richiedente è tenuto a compilare) deve essere applicata a seconda della prestazione/beneficio richiesto.

Con riferimento agli interventi di competenza della scrivente Area, si possono pertanto proporre le seguenti distinzioni:

- Fondo di solidarietà regionale (D.P.Reg. 38/2009): è un intervento di contrasto alla povertà e al disagio sociale a carattere universale e pertanto l'ISEE da prendere in considerazione è quello ordinario;
- Carta famiglia (D.P.Reg. 347/2007): considerato che si configura quale misura rivolta ai nuclei familiari con figli a carico e non è intervento rivolto esclusivamente a favore di minorenni, l'ISEE da prendere in considerazione è quello ordinario, senza le deroghe previste dall'art. 7 del medesimo decreto;
- Abbattimento rette asili nido (D.P.Reg. 284/2011): sono contributi sui costi che la famiglia sostiene per i propri figli per la frequenza di nidi d'infanzia, di servizi integrativi e di servizi sperimentali, pertanto l'ISEE da considerare è quello calcolato con le modalità di cui all'articolo 7 del D.P.C.M. 159/2013 (ISEE minorenni);
- Contributi a sostegno del genitore affidatario nei casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle somme destinate al mantenimento del minore (D.P.Reg. 306/2009): è una misura specificatamente rivolta al sostegno del minore nelle situazioni in cui i genitori sono non conviventi e quando il genitore obbligato al versamento degli assegni per il mantenimento del figlio non vi provvede. Pur essendo una misura rivolta ai minorenni, condizione per accedere al beneficio è che vi sia un provvedimento del Tribunale che stabilisce il versamento di assegni di mantenimento dei figli, per quanto non onorati. Ne consegue che trova applicazione la deroga prevista all'articolo 7, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 159/2013 che esclude l'applicazione dell'ISEE minorenni per tali casi. L'ISEE da prendere in considerazione è pertanto, di fatto, quello ordinario;
- Contributi a sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare (D.P.Reg. 181/2012): la finalità è il sostegno di coppie sposate o conviventi o persone singole per contribuire alle spese di mantenimento del minore accolto, pertanto l'ISEE da considerare è quello ordinario;
- Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) (D.P.Reg. 35/2007), Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità (D.P.Reg. 247/2009), Interventi a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) (D.P.Reg. 201/2012), Contributi a favore di disabili per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida (D.P.Reg. 360/2005) e Contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche (D.P.Reg. 217/2012): sono

tutte misure di natura sociosanitaria e pertanto l'ISEE da considerare è quello calcolato con le modalità di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013 (ISEE sociosanitario)²;

- Contributi per l'abbattimento della retta dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti (art. 13 LR 10/1997): l'ISEE da considerare è quello calcolato con le modalità di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013 (ISEE sociosanitario).

4. Contributi da indicare nella DSU

L'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 159/2013 prevede, fra le diverse tipologie di reddito che ciascun componente il nucleo familiare è tenuto a dichiarare nella DSU, i *"trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche"*.

Il paragrafo 6.5 delle istruzioni per la compilazione della DSU³ sul punto prevede che *"occorre indicare i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'INPS. Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi. A titolo esemplificativo, non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l'assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche o per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale) sempre che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese sostenute. Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni"*.

Risulta pertanto necessario distinguere quali contributi/vantaggi economici rientrino nella categoria di che trattasi al fine della corretta compilazione della DSU⁴.

Alla luce della, per ora unica, interpretazione ufficiale al momento disponibile, si propongono le seguenti indicazioni con riferimento agli interventi di competenza della scrivente Area:

- Fondo di solidarietà regionale (D.P.Reg. 38/2009): è un contributo per il sostegno economico della persona senza specifiche finalizzazioni e senza obbligo di rendicontazione delle spese, quindi va indicato;
- Carta famiglia (D.P.Reg. 347/2007): il beneficio regionale connesso a tale misura è al momento rappresentato dal bonus energia elettrica. Considerato che tale beneficio viene erogato a rimborso delle spese per la fornitura dell'energia elettrica e può essere rendicontato mediante esibizione delle bollette pagate, non rientra fra i redditi che devono essere indicati. Per quanto riguarda invece i benefici locali, erogati sulla base di fondi che potevano essere utilizzati dai Comuni fino al 31/12/2014, la loro inclusione fra i componenti reddituali dipende dalle caratteristiche dell'intervento attuato. Se si tratta di rimborsi di utenze oppure di esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi vale il discorso fatto per l'energia elettrica, altrimenti bisogna valutare caso per caso;
- Abbattimento rette asili nido (D.P.Reg. 284/2011): tali contributi vengono erogati a titolo di rimborso spese delle rette di frequenza dei servizi e possono essere rendicontate mediante esibizione dei titoli di addebito. In alternativa possono rientrare nella categoria *"riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi"* per le quali le istruzioni di cui sopra prevedono che non rientrino fra i redditi che devono essere indicati;

² Nei casi in cui la prestazione sociosanitaria sia rivolta a minorenni, l'ISEE da considerare tiene conto anche delle previsioni specifiche di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.

³ Approvate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014.

⁴ I dati reddituali da indicare sono quelli riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi se la presentazione della DSU viene effettuata nel 2015, i contributi da indicare sono quelli percepiti nel 2013.

- Assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori (Bonus bebè) (D.P.Reg. 149/2009): sono erogazioni una tantum senza obbligo di rendicontazione e pertanto devono essere indicati;
- Contributi a sostegno del genitore affidatario nei casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle somme destinate al mantenimento del minore (D.P.Reg. 306/2009): è una prestazione monetaria erogata in forma generica e senza obbligo di rendicontazione delle spese, quindi va indicata;
- Contributi a sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare (D.P.Reg. 181/2012): come espressamente previsto dalle istruzioni, il contributo non va indicato;
- Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) (D.P.Reg. 35/2007): si rimanda al paragrafo 7 per una disamina dettagliata di tutti gli interventi ad esso connessi;
- Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità (D.P.Reg. 247/2009) e interventi a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) (D.P.Reg. 217/2012): non prevedono obbligo di rendicontazione, pertanto i contributi vanno indicati quale componente reddituale⁵;
- Contributi a favore di disabili per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida (D.P.Reg. 360/2005) e contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche (D.P.Reg. 217/2012): sono contributi erogati a titolo di rimborso spese assimilabili alla fornitura diretta di bene e/o servizi e devono essere rendicontati, pertanto, come espressamente previsto dalle istruzioni, non vanno indicati;
- Contributi per l'abbattimento della retta dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti (art. 13 LR 10/1997): sono contributi erogati a titolo di rimborso spese per l'assistenza residenziale e semiresidenziale e sono detratti dalla retta di accoglienza richiesta all'utenza. Alla luce delle istruzioni di compilazione della DSU non vanno indicati;
- Contributi in favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi: generalmente sono prestazioni erogate senza obbligo di rendicontazione delle spese, quindi vanno indicate, tranne nel caso in cui i contributi siano a fronte di spese rendicontate (es. soggiorni climatici).

Si ricorda infine che per tutte le fattispecie di contributo sopra richiamate che rientrano nel computo della componente reddituale, si applica il disposto di cui all'art. 4, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, che prevede che nel caso il richiedente sia già beneficiario di tali trattamenti, ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE deve essere sottratto l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente⁶ la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza⁷.

5. Il periodo di validità dell'ISEE

L'art. 10, comma 1, del D.P.C.M. 159/2013 introduce un'importante novità con riferimento alla validità dell'ISEE rispetto a quanto era previsto dalla precedente normativa. È infatti previsto che la DSU non ha più validità annuale ma assume validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

Le istruzioni alla compilazione della DSU sul punto prevedono che *"decorso tale termine [il 15 gennaio di ogni anno] non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste"*.

⁵ Il soggetto competente a rilasciare l'attestazione per i CAF, per quanto riguarda i contributi SLA, è l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" – Area Welfare di comunità, in quanto ente erogatore.

⁶ In tale caso si prende in considerazione l'importo percepito nell'anno precedente e non quello, come evidenziato alla nota n. 4, riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU.

⁷ Esempio: ISEE = 10.000 /// contributo percepito = 1.000 /// scala di equivalenza applicata 1,57 /// contributo da portare in detrazione dal valore ISEE = 1.000 : 1,57 = 637 /// ISEE da considerare ai fini del mantenimento del contributo = 10.000 – 637 = 9.363

Da quanto riportato pare pertanto potersi desumere che le prestazioni erogate sulla base di una DSU in corso di validità possono essere erogate fino alla scadenza della prestazione stessa, qualora prevista. Se invece i regolamenti o gli altri atti che disciplinano la prestazione ne condizionano il mantenimento alla presenza di un ISEE in corso di validità, la prestazione cessa con la scadenza della DSU.

Considerati gli effetti sul piano operativo di quest'ultima disposizione⁸, che di fatto comporterebbe la scadenza di gran parte delle prestazioni in un'unica data, saranno valutate le opportune modifiche da apportare ai regolamenti regionali nell'ottica di svincolarle, per quanto possibile, dalla validità della DSU.

6. Indicazioni specifiche in merito al Fondo di solidarietà regionale (D.P.Reg. 38/2009)

Considerato che l'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 prevede la possibilità, in presenza di un ISEE in corso di validità, di calcolare un ISEE corrente, ovvero riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore e al contempo si sia verificata una variazione sfavorevole della sua situazione lavorativa, a decorrere dal 1 gennaio 2015 la disposizione di cui all'art. 6, comma 3, del D.P.Reg. 38/2009 (Regolamento per la disciplina del Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale) non può più essere applicata ed eventuali criteri alternativi di calcolo definiti dall'Assemblea dei Sindaci sulla base di detta disposizione non hanno più effetto.

7. Indicazioni specifiche in merito alla Carta Famiglia (D.P.Reg. 347/2007)

Sulla base delle indicazioni riguardanti la fase transitoria fornite da quest'Area con nota prot. 2015-306-SPS/GEN del 20/01/2015, si conferma che le carte in corso di validità restano tali fino alla loro naturale scadenza e quindi i titolari potranno accedere al beneficio energia elettrica di prossima attivazione senza dover presentare una nuova DSU in quanto, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, Carta famiglia viene considerata una prestazione sociale agevolata in corso di erogazione.

8 Indicazioni specifiche in merito al Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) (D.P.Reg. 35/2007)

Ribadito che tutte le tipologie di beneficio relative al FAP richiedono la DSU specifica per le "prestazioni agevolate di natura sociosanitaria", il loro inserimento nella componente reddituale dipende dall'obbligo di rendicontazione, come affermato al precedente punto 4 con riferimento al paragrafo 6.5 delle istruzioni per la compilazione della DSU.

Nello specifico le indicazioni sono:

- Assegno per l'autonomia (APA): il regolamento vigente (D.P.Reg. 35/2007) non prevede obbligo di rendicontazione, pertanto il beneficio va inserito nella componente reddituale. Il nuovo regolamento emanato con D.P.Reg. 7/2015 che entrerà in vigore il 1° aprile 2015 ne dispone la rendicontazione per almeno il 50% di quanto percepito; di conseguenza la parte non rendicontata andrà inserita nella componente reddituale;
- Contributo per l'aiuto familiare (CAF): è una fattispecie con obbligo di rendicontazione, pertanto non va indicata tra i redditi;
- Vita indipendente: il regolamento vigente ne prevede la rendicontazione, mentre il nuovo D.P.Reg. 7/2015 che entrerà in vigore il 1° aprile 2015 ne dispone la rendicontazione per almeno il 75%. Vale quindi quanto affermato precedentemente con riferimento all'APA, per cui solo la parte non rendicontata andrà a costituire reddito;

⁸ La disposizione avrà effetto a decorrere dal 01/01/2016 in quanto la fase transitoria di passaggio dalla vecchia alla nuova modalità di calcolo è regolata da disposizioni specifiche. Sul punto si rimanda alla nota di quest'Area prot. 2015-306-SPS/GEN del 20/01/2015.

- Salute mentale: per questa tipologia contributiva non c'è obbligo di rendiconto, per cui va indicata nella componente reddituale.

Si precisa che le disposizioni riguardanti il D.P.Reg. 7/2015 avranno effetto sulle DSU non prima del 2017, in quanto i dati reddituali da indicare sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU.

Si rammenta infine che, come già evidenziato nel precedente punto 4, per le situazioni che richiedono l'inserimento nella parte reddituale si applica il disposto di cui all'art. 4, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013.

9. Indicazioni specifiche in merito all'abbattimento della retta dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti (LR 10/1997)

Dal 1 gennaio 2015 per tutti i nuovi accoglimenti nei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e non autosufficienti convenzionati per l'abbattimento della retta, deve essere utilizzato esclusivamente l'ISEE calcolato secondo le nuove modalità.

I soggetti accolti nei servizi che già beneficiano della misura continuano a percepire il contributo sulla base della valutazione economica effettuata al momento dell'accoglimento.

I controlli campione previsti dalla circolare della scrivente Area prot. n. 12789 del 7 luglio 2010 saranno per l'anno in corso finalizzati esclusivamente a valutare l'impatto del nuovo ISEE per l'eventuale rideterminazione delle soglie di accesso al contributo stesso.

10. Indicazioni specifiche in merito agli "Indirizzi per la compartecipazione delle persone disabili al costo delle rette di servizi a ciclo residenziale e diurno" (DGR 859/2010)

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 159/2013 non trovano più applicazione, in quanto incompatibili con la nuova disciplina dell'ISEE, gli "Indirizzi per la compartecipazione delle persone disabili al costo delle rette di servizi a ciclo residenziale e diurno" approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 859 del 06/05/2010.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il direttore di Area
dott. Pier Oreste Brusori
firmato digitalmente